

IVA - Modulo eLearning 7

FATTO GENERATORE DELL'IMPOSTA E BASE IMPONIBILE

Temi di apprendimento del corso

Questo è un utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso.

Questo corso eLearning si basa sulla legislazione dell'UE sull'IVA in vigore al 1° gennaio 2020 (relativamente alla direttiva IVA dell'UE, alla direttiva dell'UE sui rimborsi IVA e al regolamento di esecuzione IVA dell'UE).

Le nuove disposizioni riguardanti il trattamento IVA dei buoni si applicano ai buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018, fatta salva la validità della legislazione adottata in precedenza dagli Stati membri (direttiva del Consiglio (UE) 2016/1065 che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE).

Questo modulo fa parte di un più ampio corso sull'IVA costituito dalle seguenti unità:

- Introduzione
- Territorio
- Soggetto passivo
- Operazioni
- Luogo delle operazioni imponibili
- Servizi digitali e mini sportello unico (MOSS)
- **Fatto generatore dell'imposta e base imponibile**
- Aliquote
- Esenzioni
- Diritto a detrazione
- Rimborso
- Obblighi

Questo corso risponde alle domande: "**Quando e che cosa?**"

"Quando si verifica il fatto generatore dell'imposta e l'IVA diventa esigibile?" e "Su che cosa viene calcolata l'IVA?"

1. Obiettivi didattici

Al termine del corso saprai:

- Capire quando l'IVA diventa esigibile, cioè quando si verifica un fatto generatore dell'imposta: **esigibilità**.

- Su che cosa viene calcolata l'IVA: **base imponibile**.
- Come mettere in relazione questi concetti con le diverse operazioni: **cessione di beni, prestazione di servizi, acquisti intracomunitari, importazione**.
- Quando una base imponibile può essere rettificata in seguito a cambiamenti sopraggiunti dopo che è avvenuta la cessione: **annullamento, recesso, non pagamento totale o parziale e riduzione di prezzo**.
- Descrivere come l'imposta dovuta sia il risultato dell'applicazione dell'aliquota alla base imponibile espressa in termini monetari.

2. Fatto generatore dell'imposta: regole generali ed eccezioni

Fatto generatore dell'imposta è il momento in cui si realizzano tutte le condizioni di legge necessarie per l'esigibilità dell'IVA.

Esigibilità: quando le autorità fiscali possono reclamare il pagamento dell'IVA dal soggetto passivo.

Generalmente l'IVA è dovuta quando si verifica il fatto generatore dell'imposta e l'IVA diventa esigibile.

I concetti di fatto generatore dell'imposta e di esigibilità sono correlati ai diversi tipi di operazioni.

2.1 Regola generale

Nella cessione dei beni, l'IVA diventa esigibile quando **i beni vengono ceduti**, a prescindere da quando avviene il pagamento.

Nel caso di un acquisto intracomunitario di beni, normalmente l'IVA diventa esigibile **il 15 del mese successivo** a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta, in questo caso la **consegna dei beni**.

Se viene emessa una fattura prima di quel giorno, l'IVA diventa esigibile già al momento dell'emissione della fattura.

Nel caso di una prestazione di servizi, l'IVA diventa esigibile **quando sono erogati i servizi**.

Nel caso di importazione di beni, normalmente, l'IVA diventa esigibile all'entrata dei beni nell'UE. Tuttavia, **se i beni importati sono assoggettati a dazi doganali**, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'IVA diventa esigibile **solo nel momento in cui** scattano il fatto generatore e **l'esigibilità di quei dazi**.

Esempio: A acquista dei beni nel paese terzo. Questi beni sono spediti dal venditore ad A (giorno 0). I beni arrivano in A il giorno 10. I dazi doganali diventano esigibili il giorno 25. L'IVA diventa esigibile il giorno 25.

2. 2 Eccezioni rispetto alla regola generale

Per le operazioni che comportano la cessione di beni o la prestazione di servizi, ci sono delle eccezioni alle regole generali.

Eccezioni per la cessione di beni: l'IVA diventa esigibile **alla fine del periodo della cessione** (cioè in caso di fornitura di gas).

Eccezioni per la prestazione di servizi: l'IVA diventa esigibile **al momento del pagamento** se il pagamento **dell'ammontare totale del contratto** è effettuato **in anticipo** (art. 65).

Se la prestazione dei servizi **viene pagata parzialmente** in anticipo e il resto al momento della prestazione stessa, l'IVA diventa **esigibile in due momenti**:

- Prima al momento del pagamento, ai sensi dell'articolo 65.
- Poi al momento della prestazione del servizio, ai sensi dell'articolo 63.

In questo caso, la direttiva IV consente agli SM altre opzioni (art. 66).

3. Base imponibile

La base imponibile è l'importo sul quale si calcola l'IVA. In generale, la base imponibile è **tutto ciò che si riceve in cambio dei beni o dei servizi forniti o dei beni acquistati**. Per i beni importati, l'importo rilevante è il valore in dogana.

La base imponibile **dipende dal tipo di operazione**.

Per la cessione di beni, l'acquisto intracomunitario di beni e la prestazione di servizi la base imponibile **include tutto ciò che il fornitore riceve** o deve ricevere dall'acquirente o da una terza parte. È composta dal prezzo più altre imposte, dazi e spese al netto di riduzioni sul prezzo e certi sconti (art. 78 e 79).

Nel caso di una importazione di beni, il punto di partenza è il valore utilizzato ai fini doganali più le imposte e le accise se non sono già comprese, più eventuali spese accessorie applicabili, come descritto nell'articolo 86.

3. 1 Eccezioni rispetto alla regola generale

La direttiva IVA specifica alcune eccezioni alla regola generale.

Nel caso della cessione di beni o prestazione di servizi o dell'acquisto intracomunitario di beni, la base imponibile può essere costituita dal costo dei beni o dei servizi. Se un soggetto passivo utilizza **beni destinati all'impresa a fini privati**, questa può essere considerata un'operazione assimilata e la base imponibile si **calcola sul costo dei beni** (art. 74).

Se c'è un'importazione di beni che tornano nell'UE, la base imponibile si può basare sulla differenza dell'imposta.

L'articolo 88 stabilisce che per i beni che sono stati esportati temporaneamente dall'UE e che vengono reimportati dopo essere stati oggetto, al di fuori dell'UE, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione o ulteriore lavorazione, gli Stati membri devono prendere provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale dei beni ai fini IVA sia lo stesso che sarebbe stato applicato se la riparazione, la trasformazione, l'adattamento, l'esecuzione o l'ulteriore lavorazione fosse stata eseguita all'interno del loro territorio.

Esempio: un produttore dello SM A invia beni per un valore di € 1.000 a un produttore di un paese terzo per eseguire alcuni adattamenti ai beni stessi. Il prezzo di questi servizi è di € 500. A deve ridurre la base imponibile sull'importazione dei beni a € 500.

3. 2 Rettifiche

In caso di **annullamento**, recesso, **non pagamento totale o parziale** e riduzione del prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, **la base imponibile viene rettificata e ridotta**.

Ciascuno Stato membro stabilisce le condizioni per il calcolo di questa riduzione (art. 90).

Esistono altre eccezioni, ad esempio nel caso in cui la base imponibile sia espressa in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la stima di questo importo o per quanto concerne i costi degli imballaggi da rendere (art. 91 e 92).

L'accesso libero ai corsi eLearning è disponibile sul sito web EUROPA: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview_en.

Questo è un breve e utile riepilogo delle informazioni più importanti del corso. Solo la legislazione dell'Unione europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è considerata autentica. La Commissione non accetta alcun tipo di responsabilità o di obbligo in relazione alla formazione